Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2024/0035(COD)

16.4.2024

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e il materiale pedopornografico, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (rifusione)
(COM(2024)0060 – C9-2024/0035 – 2024/0035(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Jeroen Lenaers

(Rifusione – articolo 110 del regolamento)

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

MOTIVAZIONE.....35

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e il materiale pedopornografico, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (rifusione)
(COM(2024)0060 – C9-2024/0035 – 2024/0035(COD))

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2024)0060),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 82, paragrafo 2, e l'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-2024/0035),

– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta[1],

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi[2],

– vista la lettera in data [...] della commissione giuridica alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 110, paragrafo 3, del suo regolamento,

– vista la lettera inviata il [...] alla sua Presidente dalla commissione giuridica a norma dell'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

– vista la lettera in data [...] con la quale la Presidente della Commissione comunica che quest'ultima non ritira la propria proposta,

– visti gli articoli 110 e 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0000/2024),

A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti,

[1] Non ancora pervenuto.
[2] GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

senza modificazioni sostanziali;

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Il materiale pedopornografico comprende spesso la registrazione di abusi sessuali compiuti sui minori da parte di adulti. Esso può anche comprendere immagini di minori coinvolti in atteggiamenti sessuali espliciti o immagini dei loro organi sessuali, ove tali immagini siano prodotte o utilizzate per scopi prevalentemente sessuali, indipendentemente dal fatto che siano utilizzate con la consapevolezza del minore. Inoltre, il concetto di materiale pedopornografico comprende altresì immagini realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o ritratto in atteggiamenti sessuali espliciti, per scopi prevalentemente sessuali, nonché i ***cosiddetti "***manuali ***per pedofili"***.	(10) Il materiale pedopornografico comprende spesso la registrazione di abusi sessuali compiuti sui minori da parte di adulti. Esso può anche comprendere immagini di minori coinvolti in atteggiamenti sessuali espliciti o immagini dei loro organi sessuali, ove tali immagini siano prodotte o utilizzate per scopi prevalentemente sessuali, indipendentemente dal fatto che siano utilizzate con la consapevolezza del minore. Inoltre, il concetto di materiale pedopornografico comprende altresì immagini realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o ritratto in atteggiamenti sessuali espliciti, per scopi prevalentemente sessuali, nonché i manuali ***di istruzioni destinati a fornire consigli, orientamenti o istruzioni su come commettere abuso o sfruttamento sessuale di minori o adescamento di minori. Al fine di promuovere l'attuazione efficiente della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero armonizzare e modernizzare il linguaggio utilizzato nel loro diritto nazionale per allinearlo a quello utilizzato***

nella presente direttiva. Una misura iniziale fondamentale è costituita dalla sostituzione del termine "pornografia minorile" con "materiale pedopornografico".

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Le ricerche hanno mostrato che limitare la diffusione del materiale pedopornografico è cruciale non soltanto per evitare la vittimizzazione secondaria connessa alla circolazione di immagini e video degli abusi, ma anche come forma di prevenzione per gli autori di reati, in quanto l'accesso a tale materiale, a prescindere dal fatto che ritragga scene di abuso e sfruttamento reali o soltanto realistiche, è spesso il primo passo verso abusi concreti. Nei prossimi anni si prevede una crescita esponenziale dello sviluppo, già in corso, di applicazioni di intelligenza artificiale in grado di creare immagini realistiche non distinguibili da quelle reali e del numero dei cosiddetti video e immagini "deepfake" che ritraggono abusi sessuali sui minori. L'attuale definizione, inoltre, non tiene pienamente conto dello sviluppo di ambienti di realtà aumentata, estesa e virtuale che utilizzano avatar tra cui feedback sensoriali, ad esempio con strumenti che permettono di percepire sensazioni tattili. L'inclusione di un riferimento esplicito a "riproduzioni o rappresentazioni" dovrebbe far sì che la definizione di materiale pedopornografico contempli questi sviluppi tecnologici e quelli futuri in modo sufficientemente neutro sotto il profilo tecnologico e quindi	(11) Le ricerche hanno mostrato che limitare la diffusione del materiale pedopornografico è cruciale non soltanto per evitare la vittimizzazione secondaria connessa alla circolazione di immagini e video degli abusi, ma anche come forma di prevenzione per gli autori di reati, in quanto l'accesso a tale materiale, a prescindere dal fatto che ritragga scene di abuso e sfruttamento reali o soltanto realistiche, è spesso il primo passo verso abusi concreti. Nei prossimi anni si prevede una crescita esponenziale dello sviluppo, già in corso, di applicazioni di intelligenza artificiale in grado di creare immagini realistiche non distinguibili da quelle reali e del numero dei cosiddetti video e immagini "deepfake" ***generati dall'intelligenza artificiale*** che ritraggono abusi sessuali sui minori. L'attuale definizione, inoltre, non tiene pienamente conto dello sviluppo di ambienti di realtà aumentata, estesa e virtuale che utilizzano avatar tra cui feedback sensoriali, ad esempio con strumenti che permettono di percepire sensazioni tattili. L'inclusione di un riferimento esplicito a "riproduzioni o rappresentazioni" dovrebbe far sì che la definizione di materiale pedopornografico contempli questi sviluppi tecnologici e quelli futuri in modo sufficientemente neutro sotto il profilo tecnologico e quindi

adattabile alle esigenze future.	adattabile alle esigenze future.
	Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Per prevenire reati che comportano abusi sessuali sui minori, è opportuno che la definizione di materiale pedopornografico comprenda i ***cosiddetti "***manuali ***per pedofili"***. Tali manuali forniscono consigli su come trovare e adescare minori e abusare di loro evitando di essere identificati e perseguiti. Riducendo gli ostacoli e procurando il necessario know-how, contribuiscono a incoraggiare gli autori dei reati e favoriscono la commissione di abusi sessuali. La loro diffusione online ha già indotto alcuni Stati membri a modificare il loro diritto penale e a definire esplicitamente come reati il possesso e la distribuzione di questo tipo di manuali. La mancanza di armonizzazione rende diseguale il livello di protezione nell'UE.	(12) Per prevenire reati che comportano abusi sessuali sui minori, è opportuno che la definizione di materiale pedopornografico comprenda i manuali ***di istruzioni su come commettere abuso sessuale su minori***. Tali manuali ***di istruzioni*** forniscono consigli su come trovare e adescare minori e abusare di loro evitando di essere identificati e perseguiti. Riducendo gli ostacoli e procurando il necessario know-how, contribuiscono a incoraggiare gli autori dei reati e favoriscono la commissione di abusi sessuali. La loro diffusione online ha già indotto alcuni Stati membri a modificare il loro diritto penale e a definire esplicitamente come reati il possesso e la distribuzione di questo tipo di manuali. La mancanza di armonizzazione rende diseguale il livello di protezione nell'UE.
	Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) L'adescamento di minori per scopi sessuali costituisce una minaccia con caratteristiche specifiche nel contesto di internet, in quanto quest'ultimo fornisce un	(22) L'adescamento di minori per scopi sessuali costituisce una minaccia con caratteristiche specifiche nel contesto di internet, in quanto quest'ultimo fornisce un

anonimato senza precedenti per gli utenti, che possono nascondere le proprie identità e le caratteristiche personali reali, come la loro età. Nell'ultimo decennio l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione ha permesso agli autori dei reati di entrare sempre più facilmente in contatto con i minori: il contatto spesso inizia attirando il minore in situazioni compromettenti, ad esempio fingendosi coetanei o assumendo altri comportamenti ingannevoli o lusinghieri. A causa della maggiore facilità di entrare in contatto con i minori, sono rapidamente aumentati fenomeni quali l'estorsione sessuale ***o "sextortion"*** (ossia la minaccia di divulgare materiale intimo che ritrae la vittima al fine di ottenere denaro, materiale pedopornografico o altri vantaggi) ai danni di minori di età inferiore o superiore all'età del consenso. Negli ultimi anni sono notevolmente aumentati i casi di estorsione sessuale con motivazione finanziaria da parte di gruppi della criminalità organizzata, specialmente ai danni di adolescenti maschi, che spesso hanno indotto le vittime a togliersi la vita. È quindi essenziale che tutti questi fenomeni siano adeguatamente contemplati dall'ordinamento giuridico degli Stati membri. Allo stesso tempo, gli Stati membri riconoscono l'importanza di combattere anche l'adescamento di un minore al di fuori del contesto di internet, in particolare quando tale adescamento non è effettuato utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli Stati membri sono incoraggiati a configurare come reati i comportamenti in cui l'adescamento di un minore ai fini di un incontro a scopi sessuali con l'autore del reato avvenga in presenza o in prossimità del minore sotto forma di atto preparatorio, di un tentativo di commettere i reati di cui alla presente direttiva o come forma speciale di abuso sessuale. Qualunque sia la soluzione scelta per configurare come reato l'adescamento non in rete, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli autori

anonimato senza precedenti per gli utenti, che possono nascondere le proprie identità e le caratteristiche personali reali, come la loro età. Nell'ultimo decennio l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione ha permesso agli autori dei reati di entrare sempre più facilmente in contatto con i minori: il contatto spesso inizia attirando il minore in situazioni compromettenti, ad esempio fingendosi coetanei o assumendo altri comportamenti ingannevoli o lusinghieri. A causa della maggiore facilità di entrare in contatto con i minori, sono rapidamente aumentati fenomeni quali l'estorsione sessuale (ossia la minaccia di divulgare materiale intimo che ritrae la vittima al fine di ottenere denaro, materiale pedopornografico o altri vantaggi) ai danni di minori di età inferiore o superiore all'età del consenso. Negli ultimi anni sono notevolmente aumentati i casi di estorsione sessuale con motivazione finanziaria da parte di gruppi della criminalità organizzata, specialmente ai danni di adolescenti maschi, che spesso hanno indotto le vittime a togliersi la vita. È quindi essenziale che tutti questi fenomeni siano adeguatamente contemplati dall'ordinamento giuridico degli Stati membri. Allo stesso tempo, gli Stati membri riconoscono l'importanza di combattere anche l'adescamento di un minore al di fuori del contesto di internet, in particolare quando tale adescamento non è effettuato utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli Stati membri sono incoraggiati a configurare come reati i comportamenti in cui l'adescamento di un minore ai fini di un incontro a scopi sessuali con l'autore del reato avvenga in presenza o in prossimità del minore sotto forma di atto preparatorio, di un tentativo di commettere i reati di cui alla presente direttiva o come forma speciale di abuso sessuale. Qualunque sia la soluzione scelta per configurare come reato l'adescamento non in rete, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli autori

di tali reati siano perseguiti.

di tali reati siano perseguiti.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) La presente direttiva non intende disciplinare le politiche degli Stati membri in ordine agli atti sessuali consensuali che possono compiere i minori e che possono essere considerati come la normale scoperta della sessualità legata allo sviluppo della persona, tenendo conto delle diverse tradizioni culturali e giuridiche e delle nuove forme con cui bambini e adolescenti stabiliscono e mantengono rapporti tra di loro, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli Stati membri che si avvalgono delle possibilità di cui alla presente direttiva agiscono nell'esercizio delle proprie competenze. In particolare, è opportuno che gli Stati membri possano escludere la punibilità degli atti sessuali consensuali cui partecipano esclusivamente minori di età superiore a quella del consenso, e gli atti sessuali consensuali tra coetanei. Le modifiche dell'articolo corrispondente intendono chiarire la portata della deroga, alla luce del fatto che alcuni Stati membri sembrano avere interpretato la sua formulazione originale in senso troppo ampio (ad esempio escludendo la punibilità degli atti consensuali tra minori di età superiore a quella del consenso e adulti di qualsiasi età, considerati "coetanei" malgrado una notevole differenza di età).	(24) La presente direttiva non intende disciplinare le politiche degli Stati membri in ordine agli atti sessuali consensuali che possono compiere i minori e che possono essere considerati come la normale scoperta della sessualità legata allo sviluppo della persona, tenendo conto delle diverse tradizioni culturali e giuridiche e delle nuove forme con cui bambini e adolescenti stabiliscono e mantengono rapporti tra di loro, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli Stati membri che si avvalgono delle possibilità di cui alla presente direttiva agiscono nell'esercizio delle proprie competenze. In particolare, è opportuno che gli Stati membri possano escludere la punibilità degli atti sessuali consensuali cui partecipano esclusivamente minori di età superiore a quella del consenso, e gli atti sessuali consensuali tra coetanei. Le modifiche dell'articolo corrispondente intendono chiarire la portata della deroga, alla luce del fatto che alcuni Stati membri sembrano avere interpretato la sua formulazione originale in senso troppo ampio (ad esempio escludendo la punibilità degli atti consensuali tra minori di età superiore a quella del consenso e adulti di qualsiasi età, considerati "coetanei" malgrado una notevole differenza di età). ***Le disposizioni relative all'età del consenso non dovrebbero essere interpretate come limitazioni di alcun tipo alla configurazione come reato dell'abuso***

	sessuale su minori e dello sfruttamento di minori che hanno raggiunto e superato l'età del consenso, poiché nessun minore può acconsentire a un abuso sessuale.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Gli Stati membri dovrebbero prevedere delle circostanze aggravanti nel loro diritto nazionale in conformità con le norme stabilite dai loro ordinamenti giuridici in materia di circostanze aggravanti ***e*** dovrebbero provvedere affinché i magistrati possano ***avvalersene*** all'atto di determinare la pena, pur non avendo l'obbligo di applicarle. Dette circostanze aggravanti non dovrebbero essere previste nel diritto nazionale dagli Stati membri qualora siano irrilevanti in considerazione della natura dello specifico reato. La rilevanza delle varie circostanze aggravanti previste nella presente direttiva dovrebbe essere valutata a livello nazionale per ciascuno dei reati di cui alla presente direttiva.	(25) Gli Stati membri dovrebbero prevedere delle circostanze aggravanti nel loro diritto nazionale in conformità con le norme stabilite dai loro ordinamenti giuridici in materia di circostanze aggravanti***. L'età della vittima dovrebbe essere tenuta in considerazione in quanto circostanza aggravante. Gli Stati membri*** dovrebbero provvedere affinché i magistrati possano ***avvalersi di tali circostanze aggravanti*** all'atto di determinare la pena, pur non avendo l'obbligo di applicarle. Dette circostanze aggravanti non dovrebbero essere previste nel diritto nazionale dagli Stati membri qualora siano irrilevanti in considerazione della natura dello specifico reato. La rilevanza delle varie circostanze aggravanti previste nella presente direttiva dovrebbe essere valutata a livello nazionale per ciascuno dei reati di cui alla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) È opportuno adottare misure dirette ad assistere, sostenere e proteggere in modo globale le vittime minorenni, nel loro interesse superiore e sulla base di una valutazione delle loro esigenze. Per proteggere efficacemente i minori occorre un approccio che coinvolga l'intera società. Ponendo i minori al centro dell'attenzione, tutte le autorità e i servizi pertinenti dovrebbero collaborare tra loro per proteggerli e sostenerli, in linea con il loro interesse superiore. Il modello "Barnahus", che consiste nel creare un ambiente adatto ai minori in cui operino specialisti di tutte le discipline pertinenti, è attualmente l'esempio più avanzato di approccio alla giustizia a misura di minore in grado di evitare la vittimizzazione secondaria. Le disposizioni pertinenti della presente direttiva sono basate sui principi di tale modello. Scopo del modello è far sì che tutti i minori coinvolti in indagini su abusi o sfruttamento sessuale dei minori beneficino di una valutazione di elevata qualità in ambienti a loro misura, di un sostegno psicosociale adeguato e di servizi di protezione mirati. La presente direttiva intende far sì che tutti gli Stati membri sostengano tali principi, anche senza imporre loro di ***seguire*** il modello Barnahus in quanto tale. Qualora sia necessario sottoporre il minore a esami medici ai fini delle indagini penali, ad esempio per raccogliere prove dell'abuso, tali esami dovrebbero essere limitati a quanto strettamente necessario, per ridurre la possibilità che il minore subisca un ulteriore trauma. Tale obbligo non dovrebbe impedire altri esami medici necessari per il benessere del minore. Le vittime minorenni dovrebbero potere accedere agevolmente a una giustizia a misura di minore, agli strumenti giuridici e alle misure per la risoluzione dei conflitti di interesse nei casi in cui l'abuso o lo sfruttamento sessuale avvengano in ambito	(36) È opportuno adottare misure dirette ad assistere, sostenere e proteggere in modo globale le vittime minorenni, nel loro interesse superiore e sulla base di una valutazione delle loro esigenze. Per proteggere efficacemente i minori occorre un approccio che coinvolga l'intera società. Ponendo i minori al centro dell'attenzione, tutte le autorità e i servizi pertinenti dovrebbero collaborare tra loro per proteggerli e sostenerli, in linea con il loro interesse superiore. Il modello "Barnahus", che consiste nel creare un ambiente adatto ai minori in cui operino specialisti di tutte le discipline pertinenti, è attualmente l'esempio più avanzato di approccio alla giustizia a misura di minore in grado di evitare la vittimizzazione secondaria. Le disposizioni pertinenti della presente direttiva sono basate sui principi di tale modello. Scopo del modello è far sì che tutti i minori coinvolti in indagini su abusi o sfruttamento sessuale dei minori beneficino di una valutazione di elevata qualità in ambienti a loro misura, di un sostegno psicosociale adeguato e di servizi di protezione mirati. La presente direttiva intende far sì che tutti gli Stati membri sostengano tali principi ***orientati alla vittima***, anche senza imporre loro di ***applicare*** il modello Barnahus in quanto tale. Qualora sia necessario sottoporre il minore a esami medici ai fini delle indagini penali, ad esempio per raccogliere prove dell'abuso, tali esami dovrebbero essere limitati a quanto strettamente necessario, per ridurre la possibilità che il minore subisca un ulteriore trauma. Tale obbligo non dovrebbe impedire altri esami medici necessari per il benessere del minore. Le vittime minorenni dovrebbero potere accedere agevolmente a una giustizia a misura di minore, agli strumenti giuridici e alle misure per la risoluzione dei conflitti di interesse nei casi in cui l'abuso o lo sfruttamento sessuale avvengano in ambito

familiare. Qualora sia necessario nominare un rappresentante speciale per un minore durante un'indagine o un procedimento penale, tale ruolo può essere svolto anche da una persona giuridica, un'istituzione o un'autorità. È inoltre opportuno che le vittime minorenni siano considerate non punibili, ad esempio, ai sensi della legge nazionale sulla prostituzione, ove si autodenuncino alle autorità competenti. Inoltre, la loro partecipazione alle indagini o ai procedimenti penali non dovrebbe essere, per quanto possibile, la causa di ulteriori traumi dovuti ad audizioni o contatti visivi con l'autore del reato. Tutte le autorità che partecipano ai procedimenti dovrebbero ricevere una formazione sulla giustizia a misura di minore. Un'approfondita comprensione dei minori e del loro comportamento di fronte a esperienze traumatiche contribuirà a garantire un'elevata qualità degli elementi di prova raccolti e anche a ridurre lo stress cui sono sottoposti i minori in sede di attuazione delle misure necessarie. Qualora le vittime minorenni partecipino a procedimenti penali, è opportuno che, nel condurre i procedimenti, l'organo giurisdizionale tenga pienamente conto della loro età e maturità e assicuri che i procedimenti siano accessibili e comprensibili al minore interessato.	familiare. Qualora sia necessario nominare un rappresentante speciale per un minore durante un'indagine o un procedimento penale, tale ruolo può essere svolto anche da una persona giuridica, un'istituzione o un'autorità. È inoltre opportuno che le vittime minorenni siano considerate non punibili, ad esempio, ai sensi della legge nazionale sulla prostituzione, ove si autodenuncino alle autorità competenti. Inoltre, la loro partecipazione alle indagini o ai procedimenti penali non dovrebbe essere, per quanto possibile, la causa di ulteriori traumi dovuti ad audizioni o contatti visivi con l'autore del reato. Tutte le autorità che partecipano ai procedimenti dovrebbero ricevere una formazione sulla giustizia a misura di minore. Un'approfondita comprensione dei minori e del loro comportamento di fronte a esperienze traumatiche contribuirà a garantire un'elevata qualità degli elementi di prova raccolti e anche a ridurre lo stress cui sono sottoposti i minori in sede di attuazione delle misure necessarie. Qualora le vittime minorenni partecipino a procedimenti penali, è opportuno che, nel condurre i procedimenti, l'organo giurisdizionale tenga pienamente conto della loro età e maturità e assicuri che i procedimenti siano accessibili e comprensibili al minore interessato.
	Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) Il Centro dell'UE ***di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale sui*** minori (di seguito denominato "Centro dell'UE") istituito dal regolamento [.../.../UE che stabilisce norme per la prevenzione e la	(40) Il Centro dell'UE ***per la protezione dei*** minori (di seguito denominato "Centro dell'UE") istituito dal regolamento [.../.../UE che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso

lotta contro l'abuso sessuale sui minori][16] dovrebbe sostenere l'azione degli Stati membri a favore della prevenzione e dell'assistenza alle vittime e l'attuazione degli obblighi previsti dalla presente direttiva. Dovrebbe inoltre favorire lo scambio delle migliori pratiche all'interno e all'esterno dell'Unione. Dovrebbe incoraggiare il dialogo tra tutti i portatori di interessi per contribuire allo sviluppo di programmi di prevenzione all'avanguardia. Inoltre, cooperando con gli Stati membri e contribuendo alla standardizzazione della raccolta di dati sull'abuso e sullo sfruttamento sessuale dei minori in tutta l'Unione, dovrebbe essere un valido strumento di sostegno a una politica di prevenzione e di assistenza alle vittime basata su dati concreti. È opportuno che gli Stati membri istituiscano autorità nazionali, o soggetti equivalenti ritenuti più adatti in funzione della loro organizzazione interna, tenendo conto dell'esigenza di una struttura minima con compiti determinati, in grado di svolgere valutazioni delle tendenze in materia di abuso sessuale sui minori, di raccogliere dati statistici, di misurare i risultati delle azioni di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale sui minori e di riferire periodicamente su tali tendenze, dati statistici e risultati. Tali autorità nazionali dovrebbero servire da punto di contatto nazionale e operare secondo un approccio integrato e multipartecipativo. Inoltre gli Stati membri dovrebbero istituire i meccanismi necessari a livello nazionale per garantire un coordinamento e una cooperazione efficaci tra tutti i soggetti pubblici e privati nello sviluppo e nell'attuazione di misure per prevenire e combattere l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, sia online che offline, e favorire la cooperazione con il Centro dell'UE e la Commissione.

sessuale sui minori] dovrebbe sostenere l'azione degli Stati membri a favore della prevenzione e dell'assistenza alle vittime e l'attuazione degli obblighi previsti dalla presente direttiva***. La definizione di tali norme e l'istituzione del Centro dell'UE senza indebito ritardo sono di fondamentale importanza per razionalizzare e intensificare i molteplici sforzi volti a prevenire e combattere gli abusi sessuali sui minori in tutta l'Unione***. Dovrebbe inoltre favorire lo scambio delle migliori pratiche all'interno e all'esterno dell'Unione. Dovrebbe incoraggiare il dialogo tra tutti i portatori di interessi per contribuire allo sviluppo di programmi di prevenzione all'avanguardia. Inoltre, cooperando con gli Stati membri e contribuendo alla standardizzazione della raccolta di dati sull'abuso e sullo sfruttamento sessuale dei minori in tutta l'Unione, dovrebbe essere un valido strumento di sostegno a una politica di prevenzione e di assistenza alle vittime basata su dati concreti. È opportuno che gli Stati membri istituiscano autorità nazionali, o soggetti equivalenti ritenuti più adatti in funzione della loro organizzazione interna, tenendo conto dell'esigenza di una struttura minima con compiti determinati, in grado di svolgere valutazioni delle tendenze in materia di abuso sessuale sui minori, di raccogliere dati statistici, di misurare i risultati delle azioni di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale sui minori e di riferire periodicamente su tali tendenze, dati statistici e risultati. Tali autorità nazionali dovrebbero servire da punto di contatto nazionale e operare secondo un approccio integrato e multipartecipativo. Inoltre gli Stati membri dovrebbero istituire i meccanismi necessari a livello nazionale per garantire un coordinamento e una cooperazione efficaci tra tutti i soggetti pubblici e privati nello sviluppo e nell'attuazione di misure per prevenire e combattere l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, sia online che offline, e favorire la cooperazione con il Centro

dell'UE e la Commissione.

[16] COM (2022) 209 dell'11 maggio 2022.

[16] COM (2022) 209 dell'11 maggio 2022.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(40 bis) È fondamentale che gli Stati membri creino strutture multidisciplinari per integrare le competenze delle autorità di contrasto, delle agenzie per la protezione dei minori, degli operatori sanitari, degli educatori e degli specialisti della salute mentale. Tali strutture dovrebbero essere adattate per far fronte alle complessità dello sfruttamento online e prevedere risposte rapide e coordinate per identificare, sottoporre a indagini e perseguire gli autori dei reati, salvaguardando al contempo il benessere delle vittime. Tali strutture, che dovrebbero basarsi sul modello Barnahus, dovrebbero essere sostenute da una formazione, da un'istruzione e da uno sviluppo professionale approfonditi del personale e dovrebbero facilitare la creazione di centri di sostegno fisici. Dovrebbero consentire alle vittime di ricevere cure e partecipare ai procedimenti penali nello stesso luogo, senza il rischio di subire ulteriori traumi. Tali strutture rappresentano l'approccio più efficace per sostenere i minori vittime di abuso in virtù della loro natura olistica, incentrata sul minore e multidisciplinare. Promuovere le norme del modello Barnahus è fondamentale per garantire il benessere e i diritti delle vittime minorenni. Per assicurare una migliore segnalazione dei reati, gli Stati membri

dovrebbero essere incoraggiati a diversificare i meccanismi a disposizione, tenendo in considerazione la varietà e l'evoluzione delle manifestazioni dei reati e i bisogni e le vulnerabilità specifiche del minore.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(43 bis) Gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che le autorità di contrasto indaghino senza indebito ritardo sui tentativi di adescamento di minori per scopi sessuali e che i minori vittime di tali tentativi siano effettivamente indirizzati ai servizi di sostegno pertinenti affinché ricevano assistenza e protezione.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La condotta di cui al primo comma è punita con una pena detentiva massima di almeno otto anni se il minore ha raggiunto l'età del consenso sessuale e:
	a) non acconsente all'atto con un coetaneo, o
	b) è indotto a compiere atti sessuali con una persona non coetanea.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Se il minore ha raggiunto l'età del consenso sessuale e non acconsente all'atto, la condotta di cui al paragrafo 7 è punita con una pena detentiva massima di almeno ***dieci*** anni.	8. Se il minore ha raggiunto l'età del consenso sessuale e non acconsente all'atto, la condotta di cui al paragrafo 7 è punita con una pena detentiva massima di almeno ***dodici*** anni.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 9 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Ai fini ***del paragrafo*** 8, gli Stati membri provvedono affinché:	9. Ai fini ***dei paragrafi 4 e*** 8, gli Stati membri provvedono affinché:

Or. en

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 8 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Gli Stati membri ***provvedono affinché le autorizzazioni rilasciate a un'organizzazione che agisce*** nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori di cui al paragrafo 7 consentano tutte le attività seguenti ***o alcune di esse***:	8. Gli Stati membri ***forniscono un quadro giuridico per le organizzazioni che agiscono*** nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori di cui al paragrafo 7 ***al fine di armonizzare la loro funzione e le loro competenze e garantire che le autorizzazioni loro rilasciate*** consentano

tutte le attività seguenti:

Or. en

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 8 – lettera d bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) collaborare direttamente con i fornitori di servizi nazionali nel quadro delle procedure di notifica e rimozione, con il consenso dell'autorità di contrasto nazionale.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) proporre, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a un minore di incontrarlo online o di persona con l'intento di commettere i reati di cui all'articolo 3, paragrafi 4, 5, 6 e 7, e all'articolo 5, paragrafo 6, ove tale proposta sia stata seguita da atti materiali finalizzati a tale incontro, è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno;	a) proporre, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a un minore di incontrarlo online o di persona con l'intento di commettere i reati di cui all'articolo 3, paragrafi 4, 5, 6 e 7***, all'articolo 4*** e all'articolo 5, paragrafo 6, ove tale proposta sia stata seguita da atti materiali finalizzati a tale incontro, è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno;

Or. en

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il tentativo, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di commettere i reati di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 5, da parte di un adulto il quale induca un minore a partecipare a spettacoli di abusi sessuali su minori e allo sfruttamento di minori ***a fini di prostituzione*** sia punito con una pena detentiva massima di almeno sei mesi.	Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il tentativo, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di commettere i reati di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 5, da parte di un adulto il quale induca un minore a partecipare a spettacoli di abusi sessuali su minori e allo sfruttamento ***sessuale*** di minori sia punito con una pena detentiva massima di almeno sei mesi.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Adescamento ***a fini di*** abuso sessuale	Adescamento ***volto a commettere*** abuso ***o sfruttamento*** sessuale

Or. en

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, si considera che un minore che ha raggiunto l'età del consenso sessuale abbia acconsentito a compiere un atto soltanto se il consenso è stato espresso volontariamente, quale libera manifestazione della sua volontà, valutata tenendo conto della situazione e del contesto.	Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, si considera che un minore che ha raggiunto l'età del consenso sessuale abbia acconsentito a compiere un atto soltanto se il consenso è stato espresso volontariamente, quale libera manifestazione della sua volontà, valutata tenendo conto della situazione e del contesto. ***Non si considera che un minore che ha raggiunto l'età del consenso sessuale abbia acconsentito se non era in***

	grado di esprimere una libera volontà a causa delle circostanze di cui all'articolo 3, paragrafo 5, o di altre circostanze, tra cui condizioni fisiche o mentali quali lo stato di incoscienza o di ebbrezza, l'essere paralizzato dalla paura, malato o fisicamente leso.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La condivisione consensuale di immagini o video intimi non può essere interpretata come consenso a ulteriori condivisioni o diffusioni delle stesse immagini o degli stessi video.	6. La condivisione consensuale di immagini o video intimi ***o di materiale simile*** non può essere interpretata come consenso a ulteriori condivisioni o diffusioni delle stesse immagini o degli stessi video ***o di materiale simile, anche in versione manipolata o alterata***.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 11 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il reato è stato commesso nei confronti di un minore in situazione di particolare vulnerabilità, quale un minore con una disabilità psichica o fisica o in uno stato di dipendenza o in uno stato di incapacità fisica o psichica;	a) il reato è stato commesso nei confronti di un minore in situazione di particolare vulnerabilità, quale un minore ***nella prima infanzia o*** con una disabilità psichica o fisica o in uno stato di dipendenza o in uno stato di incapacità fisica o psichica;

Or. en

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 11 – lettera j bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	j bis) il reato è stato commesso sulla base di uno o più dei motivi tutelati a norma dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e ha determinato una discriminazione diretta o indiretta contraria al diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i datori di lavoro, al momento dell'assunzione di una persona per attività professionali o attività di volontariato organizzate che comportano contatti diretti e regolari con minori, e le organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori, quando assumono personale, siano tenuti a chiedere informazioni, conformemente alla normativa nazionale e con ogni mezzo appropriato, quali l'accesso su richiesta o tramite l'interessato, sull'esistenza di condanne penali per i reati di cui agli articoli da 3 a 9, iscritte nel casellario giudiziale, o sull'esistenza di eventuali misure interdittive dell'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori derivanti da tali condanne penali.	2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i datori di lavoro, al momento dell'assunzione di una persona per attività professionali o attività di volontariato organizzate che comportano contatti diretti e regolari con minori, e le organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori, quando assumono personale***, consulenti e volontari***, siano tenuti a chiedere informazioni, conformemente alla normativa nazionale e con ogni mezzo appropriato, quali l'accesso su richiesta o tramite l'interessato, sull'esistenza di condanne penali per i reati di cui agli articoli da 3 a 9 , iscritte nel casellario giudiziale, o sull'esistenza di eventuali misure interdittive dell'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori derivanti da tali condanne penali.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 14 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sanzioni applicabili alle persone giuridiche	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) laddove vi sia un pubblico interesse, la pubblicazione integrale o parziale della decisione giudiziaria relativa al reato commesso e alle sanzioni o misure imposte, fatte salve le norme in materia di tutela della vita privata e di protezione dei dati personali.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, per le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo 13, i reati puniti con una pena detentiva massima di almeno due anni per le persone fisiche siano puniti con sanzioni pecuniarie il cui livello massimo non sia inferiore all'1 % del fatturato globale totale della persona giuridica nell'esercizio	2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, per le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo 13, i reati puniti con una pena detentiva massima di almeno due anni per le persone fisiche siano puniti con sanzioni pecuniarie il cui livello massimo non sia inferiore all'1 % del fatturato globale totale della persona giuridica ***nell'esercizio***

precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria.	***precedente a quello in cui il reato è stato commesso o*** nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria***, o a un importo pari a 8 000 000 di EUR***.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, per le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo 13, i reati puniti con una pena detentiva massima di almeno tre anni per le persone fisiche siano puniti con sanzioni pecuniarie il cui livello massimo non sia inferiore al 5 % del fatturato globale totale della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria.	3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, per le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo 13, i reati puniti con una pena detentiva massima di almeno tre anni per le persone fisiche siano puniti con sanzioni pecuniarie il cui livello massimo non sia inferiore all'5 % del fatturato globale totale della persona giuridica ***nell'esercizio precedente a quello in cui il reato è stato commesso o*** nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria***, o a un importo pari a 40 000 000 di EUR***.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri possono stabilire norme per i casi in cui non sia possibile determinare l'importo della sanzione pecuniaria sulla base del fatturato globale totale della persona giuridica nell'esercizio precedente a quello in cui il

	reato è stato commesso o nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) almeno ***20*** anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno tre anni***;***	a) almeno ***30*** anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno tre anni***.***

Or. en

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) almeno ***25*** anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno cinque anni;	b) almeno ***35*** anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno cinque anni;

Or. en

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) almeno ***30*** anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i	c) almeno ***40*** anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i

reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno otto anni.	reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno otto anni.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri provvedono affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini e dell'azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 9 dispongano di personale, competenze ed efficaci strumenti investigativi sufficienti per indagare e perseguire tali reati, compresi quelli commessi per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale applicabile. Ove opportuno, detti strumenti comprendono strumenti investigativi speciali, come quelli usati per contrastare la criminalità organizzata o altri reati gravi, tra cui la possibilità di condurre indagini sotto copertura.	4. Gli Stati membri provvedono affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini e dell'azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 9 dispongano di personale, competenze ed efficaci strumenti investigativi sufficienti per indagare e perseguire tali reati, compresi quelli commessi per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale applicabile. Ove opportuno, detti strumenti comprendono strumenti investigativi speciali, come quelli usati per contrastare la criminalità organizzata o altri reati gravi, tra cui la possibilità di condurre indagini sotto copertura***, l'uso dei cosiddetti "honeypot", l'intercettazione di comunicazioni, controlli a distanza anche con uso di strumenti elettronici di sorveglianza, il controllo dei conti bancari o altre indagini finanziarie***.

Or. en

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché almeno i professionisti che lavorano a stretto contatto con i minori nei settori della protezione, dell'istruzione e della cura e dell'assistenza sanitaria dei minori siano tenuti a riferire alle autorità competenti i casi in cui hanno ragionevole motivo di ritenere che sia stato commesso, o che stia per essere commesso, un reato punibile conformemente alla presente direttiva.	3. Gli Stati membri provvedono affinché almeno i professionisti ***e i volontari*** che lavorano a stretto contatto con i minori nei settori della protezione, dell'istruzione e della cura e dell'assistenza sanitaria dei minori siano tenuti a riferire alle autorità competenti i casi in cui hanno ragionevole motivo di ritenere che sia stato commesso, o che stia per essere commesso, un reato punibile conformemente alla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Gli Stati membri garantiscono l'esistenza di meccanismi di segnalazione accessibili, visibili, chiari, di facile utilizzo e sensibili alla dimensione di genere, conformemente alle norme di qualità del modello Barnahus. Gli Stati membri provvedono affinché tali meccanismi di comunicazione dispongano di risorse adeguate, anche in termini di finanziamento e di personale.

Or. en

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono	2. Gli Stati membri provvedono

affinché le procedure di denuncia di cui al paragrafo 1 siano sicure, riservate e a misura di minore e usino un linguaggio consono al minore in funzione della sua età e maturità. Gli Stati membri provvedono affinché la denuncia non sia subordinata al consenso dei genitori.	affinché le procedure di denuncia di cui al paragrafo 1 siano sicure, riservate e a misura di minore e usino un linguaggio consono al minore in funzione della sua età e maturità. Gli Stati membri provvedono affinché la denuncia non sia subordinata al consenso dei genitori ***e affinché siano fornite informazioni adeguate in merito alle procedure di segnalazione e ai servizi di assistenza***.
	Or. en

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri istituiscono strutture interagenzie multidisciplinari adeguate all'età per contrastare l'abuso sessuale su minori, anche laddove tale abuso sia agevolato dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
	Gli Stati membri incoraggiano e sostengono, anche finanziariamente, altri meccanismi di segnalazione, in particolare:
	a) la creazione di apposite linee di assistenza telefonica e linee telefoniche dirette, tra cui, a titolo esemplificativo, il numero "116 000" per i minori scomparsi;
	b) la nomina, da parte delle piattaforme online, di responsabili del benessere dei minori formati in modo specifico per ricevere, valutare e segnalare sospetti di abuso e sfruttamento sessuale dei minori.
	Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi di segnalazione di cui al secondo comma siano pienamente integrati nei sistemi nazionali di protezione dei minori e dispongano di risorse adeguate, anche

in termini di finanziamenti e personale.

Or. en

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Se un reato di cui agli articoli 3 e 9 rientra nella giurisdizione di più Stati membri, questi collaborano per stabilire quale di essi debba svolgere il procedimento penale. Se del caso, e conformemente all'articolo 12 della decisione quadro 2009/948/GAI, la questione è deferita a Eurojust.	6. Se un reato di cui agli articoli 3 e 9 rientra nella giurisdizione di più Stati membri, questi collaborano per stabilire quale di essi debba svolgere il procedimento penale. Se del caso, e conformemente all'articolo 12 della decisione quadro 2009/948/GAI, la questione è deferita a Eurojust ***e tutte le autorità nazionali competenti sono informate di conseguenza al fine di agevolare la cooperazione transfrontaliera***.

Or. en

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Gli Stati membri assicurano, se del caso, una cooperazione efficiente con Eurojust ed Europol per quanto riguarda i procedimenti penali relativi a reati di abuso sessuale su minori e il trasferimento di tali procedimenti, in particolare nei casi che coinvolgono più Stati membri. Tale cooperazione facilita lo scambio transfrontaliero di informazioni, le indagini congiunte e l'assistenza nell'azione penale.

Or. en

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Alla vittima sono erogate cure mediche e un sostegno emotivo, psicosociale, psicologico ed educativo coordinati e consoni all'età e qualsiasi altra assistenza opportuna, specificamente adeguata alla situazione di abuso sessuale.	2. Alla vittima sono erogate cure mediche e un sostegno emotivo, psicosociale, psicologico ed educativo ***completi, specializzati,*** coordinati***, attenti alla dimensione di genere,*** e consoni all'età e qualsiasi altra assistenza opportuna, specificamente adeguata alla situazione di abuso sessuale.

Or. en

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) almeno ***20*** anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno tre anni;	a) almeno ***30*** anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno tre anni;

Or. en

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) almeno ***25*** anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i	b) almeno ***35*** anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i

reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno cinque anni;	reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno cinque anni;

Or. en

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) almeno ***30*** anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno otto anni.	c) almeno ***40*** anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno otto anni.

Or. en

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per scoraggiare e ridurre la domanda che incentiva ogni forma di sfruttamento sessuale dei minori, gli Stati membri adottano le misure necessarie, ad esempio nel settore dell'istruzione e della formazione, campagne di informazione e sensibilizzazione sulle conseguenze, lungo tutto il corso della vita, dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, sull'illegalità di tali atti e sulla possibilità offerta a chiunque abbia il timore di commettere tali reati di accedere ad appositi programmi o misure d'intervento efficaci .	1. Per scoraggiare e ridurre la domanda che incentiva ogni forma di sfruttamento sessuale dei minori, gli Stati membri adottano le misure necessarie, ad esempio nel settore dell'istruzione e della formazione, campagne di informazione e sensibilizzazione sulle conseguenze, lungo tutto il corso della vita, dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, sull'illegalità di tali atti e sulla possibilità offerta a chiunque abbia il timore di commettere tali reati di accedere ad appositi programmi o misure d'intervento efficaci . ***Gli Stati membri sviluppano una strategia di comunicazione e promuovono il dialogo e la cooperazione con le organizzazioni della società civile, le linee***

	telefoniche dirette, le linee di assistenza telefonica, le autorità pubbliche e i pertinenti servizi della società dell'informazione.

Or. en

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri adottano, anche tramite internet, azioni adeguate quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi o materiali di ricerca , istruzione e formazione , ove opportuno in cooperazione con le organizzazioni di riferimento della società civile e altri soggetti interessati, intese a sensibilizzare e a ridurre il rischio che i minori diventino vittime di abuso o sfruttamento sessuale.	2. Gli Stati membri adottano, anche tramite internet, azioni adeguate quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi o materiali di ricerca, istruzione e formazione***, anche in materia di educazione sessuale o pratiche online sicure***, ove opportuno in cooperazione con le organizzazioni di riferimento della società civile e altri soggetti interessati, intese a sensibilizzare e a ridurre il rischio che i minori diventino vittime di abuso o sfruttamento sessuale.

Or. en

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri promuovono la formazione regolare , anche in materia di giustizia a misura di minore, dei professionisti, dei giudici e dei funzionari che hanno probabilità di entrare in contatto con vittime minorenni di abuso o sfruttamento sessuale, compresi , ad esempio, coloro che operano nel settore della protezione dei minori, gli operatori	3. Gli Stati membri promuovono la formazione regolare , anche in materia di giustizia a misura di minore, dei professionisti, dei giudici e dei funzionari che hanno probabilità di entrare in contatto con vittime minorenni di abuso o sfruttamento sessuale, compresi , ad esempio, coloro che operano nel settore della protezione dei minori, gli operatori

del diritto, gli insegnanti ***e*** gli educatori, i giudici dei tribunali per la famiglia e i funzionari di polizia impegnati in prima linea sul territorio, affinché siano in grado di individuare le vittime minorenni e i minori potenziali vittime di abuso o sfruttamento sessuale e di occuparsi di loro.	del diritto, gli insegnanti***, il personale delle strutture per l'infanzia, gli operatori sanitari,*** gli educatori, i giudici dei tribunali per la famiglia e i funzionari di polizia impegnati in prima linea sul territorio, affinché siano in grado di individuare le vittime minorenni e i minori potenziali vittime di abuso o sfruttamento sessuale e di occuparsi di loro.

Or. en

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per ***rafforzare*** la prevenzione degli abusi sessuali sui minori in strutture di comunità, comprese scuole, ospedali, servizi di assistenza sociale, circoli sportivi e comunità religiose.	Gli Stati membri adottano le misure necessarie per ***assicurare*** la prevenzione degli abusi sessuali sui minori in strutture di comunità, comprese scuole, ospedali, servizi di assistenza sociale, ***asili nido,*** circoli sportivi e comunità religiose***, al fine di fornire ai minori e agli adulti, compresi i genitori e gli educatori, le competenze adeguate per individuare potenziali comportamenti dolosi online***.

Or. en

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) apposite attività di formazione e sensibilizzazione per il personale che ***lavora in tali strutture***;	a) apposite attività di formazione e sensibilizzazione per il personale***, i consulenti e i volontari*** che ***lavorano a stretto contatto con i minori, anche sulle modalità per prevenire e individuare i casi di abuso e sfruttamento sessuale dei***

	minori e fornirvi una risposta che sia adeguata all'età e attenta alla dimensione di genere e che tenga conto dei traumi subiti;

Or. en

Emendamento 48

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) apposite linee guida, protocolli interni e norme per individuare le buone pratiche, come l'istituzione di meccanismi di sorveglianza e rendicontazione per il personale che lavora in stretto contatto con i minori in tali strutture;	b) ***politiche obbligatorie di protezione dei minori,*** apposite linee guida, protocolli interni e norme per individuare le buone pratiche, come l'istituzione di meccanismi di sorveglianza e rendicontazione per il personale che lavora in stretto contatto con i minori in tali strutture;

Or. en

Emendamento 49

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) agevolando lo scambio ***delle*** migliori pratiche tra Stati membri e paesi terzi, mediante una banca dati pubblica contenente le misure e i programmi di prevenzione attuati in ogni Stato membro e nei paesi terzi.	c) agevolando ***la generazione e*** lo scambio ***di conoscenze,*** migliori pratiche ***e competenze*** tra Stati membri***, istituzioni, organi e organismi dell'Unione*** e paesi terzi, mediante una banca dati pubblica contenente le misure e i programmi di prevenzione attuati in ogni Stato membro e nei paesi terzi.

Or. en

Emendamento 50

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 5 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) sostenendo lo sviluppo di campagne nazionali di sensibilizzazione e prevenzione, programmi educativi e di intervento, strumenti e materiali.

Or. en

Emendamento 51

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri istituiscono un sistema per la ***raccolta, l'elaborazione***, la produzione e la ***diffusione*** di ***statistiche pubbliche sui*** reati di cui agli articoli da 3 a 9.	1. Gli Stati membri istituiscono un sistema per la ***registrazione***, la produzione e la ***fornitura*** di ***dati statistici in forma anonima sulle fasi di comunicazione, di indagine e di azione giudiziaria per quanto riguarda i*** reati di cui agli articoli da 3 a 9***, per monitorare l'efficacia delle loro misure volte a contrastare l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori***.

Or. en

MOTIVAZIONE

La diffusione di materiale pedopornografico è cresciuta in modo esponenziale nell'ultimo decennio. La maggiore presenza online dei minori e i più recenti sviluppi tecnologici hanno avuto un effetto catalizzatore, contribuendo a questo notevole aumento. Gli strumenti e le reti digitali, come la trasmissione in diretta, i mondi virtuali e le immagini deep fake, hanno creato nuove opportunità per gli autori di reati di generare e distribuire materiale nascondendo le loro identità ed eludendo le indagini e le azioni penali. Questi sviluppi sono sottolineati da statistiche allarmanti. Il National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC - Centro nazionale per i minori scomparsi e sfruttati), un'organizzazione senza scopo di lucro basata negli Stati Uniti, ha registrato un aumento considerevole a livello mondiale delle segnalazioni di sfruttamento sessuale di minori online, che sono passate da 1 milione nel 2010 a oltre 21,7 milioni nel 2020. Nel 2021, durante la pandemia, è stato raggiunto il massimo storico di 29,3 milioni di segnalazioni, riguardanti quasi 85 milioni di immagini e video. Nel 2022 le segnalazioni sono state oltre 32 milioni e la NCMEC ha individuato 49 000 segnalazioni urgenti riguardanti un minore in pericolo imminente.

La proposta di rifusione della direttiva relativa alla prevenzione e alla lotta contro l'abuso sessuale su minori rappresenta un passo avanti fondamentale al fine di affrontare sistematicamente questo crimine esecrabile all'interno dell'Unione europea. L'ampliamento e il chiarimento della definizione di materiale pedopornografico, al fine di includere le immagini generate dall'IA e manuali di istruzioni su come abusare sessualmente dei minori, rappresentano un passo avanti estremamente necessario. Il presente progetto di relazione mira a migliorare e rafforzare questa proposta di direttiva accolta con grande favore. Tra gli aspetti fondamentali necessari per l'efficace attuazione della direttiva figurano i seguenti:

- È indispensabile che la presente direttiva sia strettamente allineata al corrispondente regolamento che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori. L'entrata in vigore simultanea di entrambi gli strumenti è essenziale per un'azione coerente e globale contro gli abusi sessuali su minori. Ad esempio, anche il nuovo Centro dell'UE, che sarà istituito dal regolamento in sospeso, è fondamentale per l'attuazione della presente direttiva, il che sottolinea l'interdipendenza di tali misure legislative.
- È necessario inoltre dedicare attenzione al rafforzamento della cooperazione transfrontaliera tra tutte le parti interessate. Per combattere efficacemente gli abusi sessuali su minori è essenziale rafforzare la collaborazione tra le autorità nazionali competenti, Eurojust, Europol e il Centro dell'UE.
- Occorre inoltre rafforzare le indagini sull'adescamento di minori e tenere conto delle loro condizioni mentali e fisiche.
- Inoltre, i termini di prescrizione devono essere prolungati al fine di garantire il perseguimento di tutti i reati e dare alle vittime il tempo di presentare la denuncia.
- È inoltre necessario migliorare sistematicamente la cooperazione tra le autorità di contrasto e le ONG che operano in questo settore. È essenziale fornire un quadro giuridico per il lavoro delle linee telefoniche dirette e di altre organizzazioni che operano nell'interesse pubblico e consentire loro di avviare procedure di notifica e rimozione direttamente con i prestatori di servizi al fine di limitare la diffusione di materiale pedopornografico nel nostro mondo digitale in modo più rapido ed efficiente.

- La direttiva mira a garantire che tutti gli Stati membri rispettino i principi stabiliti dal modello di Barnahus, prevedendo un approccio globale e incentrato sui minori in materia di indagini e sostegno alle vittime. Un approccio incentrato sui minori dovrebbe comprendere anche modalità facilmente accessibili per la segnalazione di reati da parte delle vittime senza che sia necessaria una denuncia penale formale, in quanto quest'ultima può dissuadere le vittime dall'intraprendere azioni.
- È inoltre importante considerare l'età della vittima come circostanza aggravante e garantire che le sanzioni per lo stupro su minori non siano ridotte perché la vittima ha superato l'età del consenso sessuale.
- Inoltre, la terminologia deve essere aggiornata conformemente agli orientamenti definiti dal gruppo di lavoro interagenzie a Lussemburgo nel 2016, garantendo chiarezza e coerenza nei quadri giuridici.
- Infine, il progetto di relazione sottolinea la necessità di sostenere e rafforzare i meccanismi di segnalazione, facilitando la segnalazione dei casi di abuso sessuale su minori e garantendo un'azione rapida ed efficace nei confronti dei responsabili.

In conclusione, gli emendamenti proposti e delineati nel presente progetto di relazione sono fondamentali per rafforzare gli sforzi dell'UE volti a prevenire e combattere gli abusi sessuali sui minori, salvaguardando i diritti e il benessere dei minori in tutta l'Unione.